

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

TATARELLA

Modifica delle norme relative alla pubblicità dei lavori di Giunte, Commissioni ed altri organi collegiali della Camera dei deputati

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base al vigente articolo 65, comma 1, del regolamento, alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti sommari pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei deputati Questori è invece assicurata, pur in assenza di una espressa previsione regolamentare, mediante pubblicazione del resoconto sommario delle loro sedute sul *Bollettino*

degli organi collegiali. Per quanto riguarda poi la pubblicità dei lavori della Conferenza dei presidenti di Gruppo non ne è attualmente prevista alcuna forma, eccezion fatta per quanto comunicato all'Assemblea dal Presidente ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento.

Con la presente proposta di modificazione del regolamento, al fine di assicurare la massima pubblicità delle decisioni e dei relativi dibattiti di Giunte, Commissioni ed altri organi collegiali della Camera, si intende perciò da un

lato estendere la resocontazione stenografica, peraltro già prevista in alcuni casi, a tutte le sedute di questi organi e dall'altro prevedere la pubblicità, sempre nel *Bollettino degli organi collegiali*, anche dei resoconti stenografici delle sedute della Conferenza dei presidenti di Gruppo che, attualmente, pur essendo redatti, non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità.

In conclusione, onorevoli Colleghi, se la democrazia è anche partecipazione al processo decisionale e chiarezza delle scelte fatte, un'adeguata pubblicità di tutti i lavori parlamentari, garantita dalla resocontazione stenografica, è allora lo strumento più idoneo ad assicurare la necessaria trasparenza di ogni decisione assunta nelle differenti sedi parlamentari.

TESTO PROPOSTO

—

Al 1° comma dell'articolo 65, dopo la parola « resoconti » aggiungere la parola « stenografici ».

Alla fine del 1° comma dell'articolo 65 aggiungere: « Alla stessa forma di pubblicità sono sottoposti i lavori dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei deputati Questori, della Conferenza dei presidenti di Gruppo e degli altri organi collegiali. I resoconti stenografici sono pubblicati nel Bollettino degli organi collegiali ».